

[HEALTH CHECK] Rimangono invariati. L'unica novità riguarda i vincoli sul loro trasferimento

Titoli speciali, l'assegnazione

[DI ANGELO FRASCARELLI]

Gli allevatori titolari non devono dichiarare ettari, ma mantenere il 50% dell'attività zootecnica

[CRITERI PER LA GESTIONE DEI TITOLI SPECIALI]

Uso dei titoli speciali	L'agricoltore titolare di un titolo speciale può richiedere annualmente il pagamento dell'importo ed è: - autorizzato a derogare dall'obbligo di fornire gli ettari ammissibili; - obbligato a mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento (espressa in Unità di bestiame adulto - Uba).
Trasferimento dei titoli speciali	a. in caso di vendita totale dei titoli speciali, i titoli trasferiti mantengono la deroga, sino al 2009, 2010 e 2011; dal 2012 i titoli trasferiti diventano ordinari; b. in caso di vendita parziale di titoli speciali, i titoli trasferiti diventano ordinari e quelli rimasti mantengono la deroga e continuano ad essere speciali.

Fino al 31 dicembre 2008, i titoli erano classificati in tre tipologie: titoli *ordinari*, titoli *di ritiro*, titoli *speciali*.

Dal 1° gennaio 2009, ovvero con l'entrata in vigore dell'*health check* della Pac, i titoli *di ritiro* saranno aboliti e trasformati in titoli *ordinari*; pertanto saranno utilizzabili alle stesse condizioni di ammissibilità dei titoli *ordinari*. Invece, i titoli *speciali* non subiscono variazioni a seguito dell'*health check* (art. 44 del regolamento sui pagamenti diretti).

I titoli *speciali* (o sottoposti a condizioni particolari) sono stati assegnati nel 2005 agli agricoltori che avevano ricevuto, nel periodo di riferimento 2000-2002, i *premi zootecnici* (premio alla macellazione, premi per bovini maschi e vacche nutrici entro 15 Uba, premi supplementari, alcuni premi per gli ovicaprini), ma che non erano soggetti all'obbligo di

dichiarare le superfici coltivate (sono calcolati a norma dell'art. 48 del Reg. CE n. 1782/2003). Sono titoli *speciali*, in quanto non possono essere legati ad ettari ammissibili, a differenza di tutti gli altri titoli.

I titoli *speciali* sono stati assegnati anche agli agricoltori il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 euro, in quanto nessun titolo può avere un valore superiore a 5.000 euro.

[UTILIZZAZIONE]

Gli agricoltori possessori di titoli *speciali* percepiscono annualmente l'importo di tali titoli, senza la necessità di dimostrare il possesso di un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli. Tali agricoltori devono però mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento 2000-2002, espressa in Unità di bestiame adulto (Uba).

Tale disposizione deriva dal fatto che i titoli *speciali* riguardano gli allevatori senza terra, che hanno fruito prevalentemente di premi alla macellazione. In questi casi, l'impossibilità di verificare la prosecuzione dell'attività agricola attraverso gli ettari coltivati ha determinato la necessità di imporre il vincolo sulla permanenza di almeno il 50% dell'attività zootecnica rispetto al periodo di riferimento.

[TRASFERIMENTO]

Come già detto, i titoli *speciali* rimangono invariati, anche a seguito dell'approvazione dell'*health check*.

L'unica novità riguarda i vincoli per il trasferimento. Già nella precedente regolamentazione i titoli *speciali* si potevano trasferire, al pari dei titoli *ordinari*, ma con qualche prescrizione.

In caso di cessione dei titoli

speciali, essi conservano la caratteristica di titoli *speciali* (ovvero non devono dichiarare ettari, ma devono mantenere il 50% dell'attività zootecnica) soltanto se **tutti** i titoli sono trasferiti (art. 49, par. 2, secondo comma, Reg. CE n. 1782/2003); da questa norma consegue che:

a - in caso di **vendita totale** dei titoli *speciali*, i titoli trasferiti mantengono la deroga, anche nel caso di cessione totale a più cessionari;

b - in caso di **vendita parziale** di titoli *speciali*, i titoli trasferiti diventano ordinari e quelli rimasti mantengono la deroga e continuano ad essere *speciali*.

Analoga prescrizione vale in caso di cessione temporanea (affitto).

Con l'*health check*, è stata introdotta una modifica in merito al trasferimento dei titoli *speciali*: dal 2009, anche in caso di vendita totale, i titoli trasferiti diventano ordinari dal 2012; in altre parole, il cessionario (colui che acquista i titoli) può beneficiare della deroga di fornire un numero di ettari ammissibili per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Rimane confermata la possibilità di **trasformazione dei titoli speciali in ordinari**, senza alcun vincolo. Con una semplice richiesta, attraverso il Caa, un titolo speciale può essere trasformato in un titolo ordinario. ■